

**REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
DELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 24 maggio 2007

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 24 maggio 2007

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, 4° comma, dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari ed indica i criteri attraverso i quali vengono individuate e selezionate le iniziative ed i progetti, propri e di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

PARTE II - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 2 - Settori di intervento

- 2.1 Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, e indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del citato decreto, assicurando singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse e la preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
- 2.2 La Fondazione svolge la propria attività nel territorio della provincia di Teramo fatti salvi interventi di solidarietà nazionale coordinati dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane.
- 2.3 La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio, sceglie, periodicamente, nell'ambito dei settori ammessi, quelli da finanziare e individua tra essi, in un numero massimo di cinque, i settori rilevanti. Tali scelte sono effettuate ogni tre anni, con delibera dell'Organo di indirizzo, ai fini della definizione periodica dei programmi pluriennali, e di esse è data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Art. 3 - Principi generali

- 3.1 La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed impronta la sua azione a criteri di efficacia degli interventi, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza.
- 3.2 La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, può agire:
 - a) in via primaria mediante progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati;
 - b) sostenendo poi, nell'ambito di spazi e di programmi di attività da essa appositamente individuati, progetti ideati e realizzati da terzi;
 - c) mediante l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti e l'assunzione di partecipazioni in società ed enti operanti negli stessi settori rilevanti, nel rispetto della legislazione vigente.
- 3.3 L'attività istituzionale è definita dai contenuti del documento di programmazione pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale.
- 3.4 Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a lasciti e liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, da inserirsi nei documenti di programmazione della Fondazione.

- 3.5 La Fondazione provvede a divulgare le informazioni necessarie a far conoscere le attività e i progetti direttamente posti in essere e i progetti di terzi sostenuti tramite i propri interventi.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

- 4.1 Salvo quanto previsto al successivo art. 6, possono essere destinatari degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99, e le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91.
- 4.2 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
- a) di natura commerciale, lucrativa o che producano comunque un profitto economico a vantaggio dei loro promotori;
 - b) provenienti da movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di categoria;
 - c) provenienti da associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica.

PARTE III - MODALITA' OPERATIVE

Art. 5 - Richieste di finanziamento

- 5.1 Ciascun progetto o iniziativa da finanziare deve risultare adeguatamente istruita e corredata da idonea documentazione atta ad individuarne finalità ed obiettivi; non potranno perciò mancare:
- a) l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori (i soggetti di natura privatistica debbono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente);
 - b) una sintetica ma chiara descrizione dell'iniziativa;
 - c) una nota illustrativa sui benefici attesi;
 - d) il preventivo di spesa;
 - e) l'elenco dei soggetti esterni interessati a collaborare al progetto e gli eventuali impegni o attestazioni di disponibilità.
- 5.2 La Fondazione stabilisce, tempo per tempo:
- a) i termini da rispettare per la presentazione delle richieste di contributo;
 - b) i requisiti di finanziabilità dei progetti, coerentemente con le previsioni dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - c) le caratteristiche dell'informativa che i richiedenti gli interventi devono fornire o della documentazione che va prodotta per l'esame delle richieste.
- E' riservata in ogni caso alla Fondazione la facoltà di richiedere ulteriori notizie o documentazione, anche in momenti successivi.
- 5.3 Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali la Fondazione, oltre che richiedere il consenso, quando previsto D. Lgs 196/2003, opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza degli stessi dati.

Art. 6 - Progetti di terzi

- 6.1 Sono progetti di terzi quelli finanziati dalla Fondazione nell'ambito di spazi e programmi di attività ad essi appositamente riservati. Le richieste riguardanti tali progetti sono raccolte attraverso un apposito invito rivolto ai soggetti di volta in volta individuati e le scelte sono fatte nell'ambito di un procedimento definito in occasione della pubblicazione dell'invito.

Art. 7 - Criteri di scelta e principi di selezione

- 7.1 L'organo di gestione, per le scelte e le valutazioni riguardanti le iniziative che assume ed i progetti da finanziare, definisce preliminarmente i criteri da seguire, derivandoli dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi nonché dal sistema dei valori di riferimento e dalle situazioni da privilegiare - come individuati nei documenti di

programmazione - tenendo conto delle circostanze che meglio realizzano le finalità dell'Ente, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3.

- 7.2 Al fine di stabilire la validità del progetto o dell'iniziativa, si può fare ricorso alla consulenza di esperti esterni all'organo che procede all'esame, per un giudizio di natura tecnica.
- 7.3 Nel decidere del finanziamento dei progetti di maggiore dimensione e complessità, verrà dato particolare contenuto alla valutazione dei costi/benefici cercando di ricondurre ad omogeneità, il più possibile, i termini del raffronto e particolarmente approfondendo il complesso dei benefici attesi, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti.
- 7.4 La comparazione tra progetti, quando necessaria, verrà fatta tenendo presente la relazione tra i costi ed i benefici attesi, la rispondenza alle esigenze della collettività, il livello tecnico complessivo, l'armonico inserirsi dell'iniziativa nel quadro complessivo di quelle dell'Ente e la sua coerenza con le politiche di erogazione.

Art. 8 - I finanziamenti

- 8.1 Al termine della procedura di valutazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera l'approvazione dei progetti, anche in forma condizionata.
- 8.2 L'assegnazione dei contributi è di norma formalizzata con lettera.
- 8.3 L'erogazione dei contributi deliberate per l'intervento è effettuata sulla base della documentazione comprovante la spesa e l'effettiva destinazione alle finalità individuate al momento dell'approvazione e dopo la verifica del rispetto di ogni altra condizione cui l'erogazione stessa sia stata sottoposta.
Il Consiglio di Amministrazione, o su delega di esso il Segretario generale, può tuttavia disporre l'erogazione anticipata sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenute sufficienti per la realizzazione dell'iniziativa.
- 8.4 Il destinatario, decade, di norma, dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione se l'iniziativa non è realizzata entro il termine previsto nella richiesta di contributo e comunque entro un anno dalla concessione del contributo stesso. Il destinatario deve comunicare l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso. La decadenza è dichiarata tramite delibera del Consiglio di Amministrazione che nel caso di progetti impegnativi o situazioni particolari valuterà se accordare un termine più ampio, fin dall'inizio o successivamente.

PARTE IV - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 9 - Definizione e ambito di attività

- 9.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo che indirizza le attività da svolgersi e coordinarsi per i fini istituzionali della Fondazione, e ne verifica i risultati.
- 9.2 Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, la definizione degli indirizzi relativi alla gestione delle attività e del Patrimonio, nonché la verifica dei risultati.
- 9.3 A tale fine il Consiglio di Indirizzo:
 - a) determina, sentito il Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali di attività ed approva il documento di programmazione pluriennale di cui al successivo art. 11;
 - b) approva il documento programmatico previsionale annuale, di cui all'articolo 12, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni in società o enti operanti in via esclusiva nei settori rilevanti e ne definisce gli indirizzi e le direttive generali.
 - d) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- e) verifica periodicamente, con cadenza quadrimestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte da quest'ultimo sull'attività istituzionale svolta;
- f) provvede all'emanazione dei regolamenti nelle materie ad esso demandate;
- g) esercita i poteri di nomina e di revoca assegnatigli dallo statuto;
- h) nomina, per le competenze proprie, le commissioni che ritenesse di istituire, osservando le prescrizioni statutarie al riguardo (art. 14, comma 15).

PARTE V - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Definizione e ambito di attività

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione nei limiti determinati dagli obiettivi e dai programmi contenuti nel documento di programmazione pluriennale e nel documento programmatico previsionale annuale.
- 10.2 Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi della Fondazione.
- 10.3 In particolare nell'esercizio dell'attività istituzionale il Consiglio di Amministrazione:
 - a) fornisce al Consiglio di Indirizzo il supporto richiesto per la predisposizione del documento di programmazione pluriennale;
 - b) predispone il documento programmatico previsionale annuale entro il mese di settembre di ogni anno e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione entro lo stesso termine;
 - c) predispone il bilancio della Fondazione e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
 - d) predispone, con cadenza quadrimestrale, relazioni periodiche relative all'attività istituzionale, che sottopone al Consiglio di Indirizzo per la verifica dei risultati in relazione ad obiettivi, linee di operatività, priorità ed altri contenuti dei documenti di programmazione;
 - e) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e fissando i compensi dei componenti esterni.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione assume come obiettivi della sua azione le finalità ed i progetti individuati nel documento programmatico previsionale annuale e a tal fine provvede a:
 - a) individuare le idee, gli spazi e le occasioni per gli interventi della Fondazione osservando le indicazioni dei documenti di programmazione, e curare la predisposizione e l'esecuzione dei progetti direttamente promossi dalla Fondazione stessa;
 - b) sollecitare, mediante inviti, nell'ambito dei programmi di attività riservati, richieste di intervento da parte di terzi, sempre al fine di finanziare progetti conformi ai programmi elaborati nel documento programmatico previsionale annuale;
 - c) valutare le singole richieste di intervento pervenute e istruite dagli uffici, assumendo le necessarie deliberazioni in merito.

PARTE VI - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 11 - Documento di programmazione pluriennale

- 11.1 Il documento di programmazione pluriennale contiene la specificazione degli obiettivi statuari che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
- 11.2 Il documento di programmazione pluriennale, per il periodo dichiarato di sua operatività, individua le risorse che si prevede possano essere disponibili nell'arco di tempo coperto e le ripartisce prima tra i settori di intervento nei quali, ai sensi dell'art 2.3 del "Regolamento", la

Fondazione ha stabilito di svolgere la propria attività e poi tra progetti propri e di terzi, all'interno della distribuzione operata, in corrispondenza, per questi ultimi, degli spazi e dei programmi di attività riservati.

- 11.3 Il documento, tenuto conto dei vincoli e delle decisioni assunte a proposito della gestione ed utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire e le priorità nel periodo considerato.

Art. 12 - Documento programmatico previsionale annuale

- 12.1 Il documento programmatico previsionale ha per oggetto gli interventi previsti per l'esercizio successivo, anche in attuazione di impegni pluriennali e progetti pluriennali, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del documento di programmazione pluriennale, in armonia con il realizzarsi delle ipotesi formulate sulle risorse disponibili e con le politiche di stabilizzazione del reddito adottate.
- 12.2 Il documento programmatico previsionale deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo ogni anno entro il mese di ottobre e trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.
- 12.3 A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone entro il mese di settembre di ogni anno il progetto di documento programmatico previsionale e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo nello stesso termine.
- 12.4 Il documento programmatico previsionale stabilisce per l'esercizio, alla stessa stregua del documento di programmazione pluriennale, l'ammontare complessivo degli interventi istituzionali, nonché la suddivisione delle risorse disponibili tra i progetti concernenti i settori di intervento, nonché la ripartizione tra progetti propri e di terzi.

Art. 13 - I criteri di scelta

- 13.1 Nei documenti di programmazione sono indicati il sistema dei valori di riferimento e le situazioni da privilegiare; da essi e dagli altri contenuti guida degli stessi documenti verranno in concreto derivati i criteri che dovranno orientare le scelte e le valutazioni riguardanti le iniziative da assumere ed i progetti da finanziare.

Art. 14 - Trasparenza

- 14.1 Per l'attuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, la Fondazione, ove non provveda autonomamente, opera attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
- 14.2 Gli atti della Fondazione devono risultare improntati alla massima trasparenza e, all'occorrenza, adeguatamente pubblicizzati. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di vigilanza nonché mediante invio ai soggetti che per statuto hanno diritto di designazione di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo.
- 14.3 Il bilancio consuntivo dovrà altresì essere divulgato in sintesi attraverso idonei strumenti di pubblicizzazione.
- 14.4 Periodicamente, con la cadenza della programmazione pluriennale, la Fondazione presenta alla collettività del territorio di cui all'articolo 3 dello statuto il bilancio contenente il rendiconto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati.
- 14.5 Il Bilancio, lo statuto, i regolamenti adottati a norma di statuto, i documenti di programmazione, gli avvisi al pubblico e le comunicazioni ad esso rivolte sono resi pubblici anche mediante inserimento sul sito internet della Fondazione.